

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"CHIMICA" (CLASSE L-27)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 6
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 7
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Chimica (L-27) di seguito chiamato CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo: <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Interclasse in Chimica e Scienze Chimiche (d'ora in poi CIC) che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'ammissione al corso di laurea implica un test di accertamento della preparazione iniziale degli studenti, in termini di requisiti minimi di conoscenze. Nel caso in cui, per la coorte di immatricolati di riferimento, sia previsto il numero programmato, l'accesso al CdS avviene nel limite dei posti disponibili e secondo le modalità indicate nell'apposito bando di ammissione pubblicato sul sito dell'Ateneo.
 2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di matematica e di chimica di base: matematica [Equazioni di 1° e 2° grado; disequazioni; elementi di geometria euclidea e geometria analitica, definizioni e proprietà fondamentali delle funzioni elementari (polinomi, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche)]. I dettagli sulle competenze e conoscenze di chimica richieste sono riportati in un syllabus pubblicato sul sito web del Dipartimento.
 3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test di accertamento della preparazione iniziale.
- Il bando d'ammissione riporta informazioni dettagliate su: materiale utile per la preparazione alla prova d'ingresso, contenuti e tempi del test di verifica, modalità di assegnazione del punteggio, punteggio

minimo per l'ammissione.

I candidati che, pur rientrando nella lista degli ammessi, conseguano un punteggio globale pari o inferiore alla soglia minima fissata nel bando di ammissione contrarranno un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso.

Il superamento dell'OFA viene accertato tramite un apposito test di valutazione riguardante argomenti di matematica e di chimica di base che potrà essere ripetuto, se non superato, nelle sessioni programmate nel corso del primo anno di studio.

L'obbligo formativo aggiuntivo dovrà essere superato per poter sostenere gli esami di Chimica Generale e Inorganica e di Matematica I.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (indicativamente 30 settembre), viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. In vista dell'accesso al primo anno, il CdS mette a disposizione attività formative propedeutiche (facoltative) e pubblica le informazioni al riguardo nella homepage del dipartimento, nella sezione "Notizie per gli studenti". Gli studenti previa registrazione (<http://dolly.testautovalutazionepls.unimore.it/>) accedono al simulatore dei test di ingresso ai corsi di laurea scientifici sulle materie oggetto del test d'ammissione. La compilazione è anonima e può essere ripetuta.

6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative integrative. Le informazioni su tali attività sono pubblicate nella homepage del Dipartimento, nella sezione "Notizie per gli studenti".

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, secondo quanto indicato nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, studio individuale e autoapprendimento) programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it e sul sito <http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/chimica.html>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito: <http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/calendario-didattico-e-orario-delle-lezioni/calendario-didattico.html>

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari

alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. Regole particolari sono previste per la frequenza dei moduli di laboratorio per i quali si rimanda alla pagina web del CdS <http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/chimica/articolo1006030742.html#tutorato>. L'opzione resta ferma per due anni accademici. L'iscrizione al secondo e al terzo anno comporta lo slittamento di coorte, tuttavia lo studente può chiedere di mantenere l'offerta formativa attivata nell'anno della sua immatricolazione contattando la Segreteria studenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative, di cui all'art.3, c.2:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali e gli eventuali accertamenti in itinere possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o una combinazione tra le diverse modalità. Le modalità dell'accertamento finale e degli eventuali accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti, e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene all'immatricolazione mediante partecipazione al placement test, organizzato dall'Ateneo e conseguimento delle abilità scritte e orali.

Per coloro che non avranno superato il placement test verrà svolto un corso al termine del quale si terrà la verifica delle competenze B1 nelle abilità scritte e orali.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati tramite valutazione del giudizio del tutor aziendale, in caso di stage in azienda, o del tutor universitario, in caso di tirocinio interno.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti sulla base del transcript of records (certificato degli esami/attività formative) per un numero di crediti corrispondenti, ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, ove previsto, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio e/o di esercitazioni al computer. La frequenza delle attività didattiche sarà accertata dal docente responsabile dell'insegnamento, nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Le date di tali appelli

devono essere pubblicate con congruo anticipo. Tale possibilità è estesa anche ad altre categorie di studenti: studenti ripetenti e studenti che hanno terminato tutte le frequenze.

Nel caso di esami che prevedano prova scritta seguita da prova orale il numero di prove scritte deve essere tale da consentire ad ogni studente di usufruire di almeno 6 appelli l'anno.

Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di sei (6) anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CIC dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di 30 CFU, (a tal fine del computo dei CFU non si considera l'idoneità di lingua inglese), fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA. Per l'iscrizione al terzo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di tutti i CFU relativi al superamento degli esami del primo anno, compresa l'idoneità di lingua inglese.

Pertanto lo studente viene iscritto come ripetente: se non ha conseguito il numero minimo di crediti, di cui al comma 1, previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque (5) anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

L'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di laurea in Chimica è consentito agli studenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso allo stesso corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui integrativi.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CIC secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%.
- b) se lo studente proviene da un Corso di Studio appartenente ad una classe diversa possono essere direttamente riconosciuti tutti i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare nel caso siano in misura inferiore o uguale a quelli previsti dal corso di laurea. Il CIC valuterà sulla base della comparazione tra i programmi degli insegnamenti eventuali integrazioni;
- c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286 il riconoscimento dei CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare è subordinato al superamento di un colloquio ed eventualmente una prova pratica per ogni insegnamento o modulo o gruppo di insegnamenti/moduli.

In tutti i casi a), b), c) eventuali CFU eccedenti possono essere riconosciuti nella tipologia "autonomamente scelti dallo studente", art.10, comma 5, lett. a) , D.M. 270/2004.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo nel caso l'integrazione riguardi una frazione massima del 20% dei CFU.

In tutti gli altri casi, il voto finale sarà la media ponderata della valutazione conseguita nel colloquio

integrativo e del voto dell'esame originario.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti al termine del secondo anno devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti e per l'eventuale curriculum scelto.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo del corso di studio ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate tramite la compilazione di un modulo on-line. Le informazioni per la compilazioni sono reperibili da parte degli studenti nella pagina personale ESSE3.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

La presentazione di piani di studio è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno, salvo i casi di studenti iscritti a tempo parziale.

I piani di studio possono essere modificati solo una volta dagli studenti e limitatamente alle attività formative autonomamente scelte dallo studente e/o nel caso di studenti in mobilità internazionale.

2. Il termine per la presentazione dei piani di studio è il 30 giugno.

3. Il CIC valuta i piani di studio proposti verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro una data fissata annualmente (e comunque non oltre il 30 settembre). Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, può inviare una lettera al Presidente del CIC, mediante posta elettronica, per esprimere le motivazioni delle sue scelte.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS la prova finale consiste nella presentazione e discussione di una relazione finale che concerne un'attività svolta dallo studente tra le seguenti:

- a) un tirocinio svolto sotto la supervisione di un docente o un ricercatore del CdS o del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e di un tutor della struttura ospitante, presso industrie, aziende o enti pubblici o privati sia di ricerca che non, sulla base di apposite convenzioni;
- b) un tirocinio svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia sotto la supervisione di un docente o un ricercatore del CdS o del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
- c) nella presentazione e discussione di un elaborato su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnato da un docente o da un ricercatore del CdS o del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Nel caso in cui la relazione finale riguardi attività svolta durante un soggiorno all'estero essa può essere redatta in lingua inglese e previo accordo con il Presidente del CIC e sentito il relatore la discussione potrà essere sostenuta in lingua inglese.

In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Il CIC nomina tra i suoi componenti un docente o un ricercatore (relatore) con il compito di supervisionare lo studente durante la preparazione della prova finale e di relazionare in merito alla commissione preposta alla valutazione della prova finale.

L'individuazione dell'argomento di tesi e del docente o ricercatore di cui sopra avvengono sulla base di apposita richiesta degli studenti interessati al Presidente del CIC tramite modulo scaricabile dal sito web del Dipartimento, - Sezione Didattica.

La richiesta può essere presentata, a partire dal momento del conseguimento dei CFU necessari, corrispondenti agli esami del primo e secondo anno ed almeno uno degli insegnamenti obbligatori comuni di settore scientifico disciplinare CHIM del terzo anno. Il CIC delibera in merito entro tre settimane. Nel caso di studenti che intendano svolgere la preparazione della prova finale all'estero (studenti Erasmus) il CIC effettuerà una valutazione apposita.

3. Le commissioni di valutazione della prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento,

comprendono il relatore, e sono composte da almeno 5 docenti e ricercatori del CIC. La Commissione valuta: le competenze tecniche, la qualità del lavoro svolto, la capacità di sintesi e la capacità espositiva dello studente.

La Commissione per la proclamazione è nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Presidente del CIC ed è composta da non meno di 5 e non più di 11 membri.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata delle votazioni conseguite in tutti gli esami superati;
- b) dal voto, espresso in centodecimi, conseguito per la discussione dell'elaborato finale;
- c) dell'incremento, fino a un massimo di 5 punti, per la laurea in corso.

3. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

In particolare, sono assegnati fino a 5 punti per la discussione dell'elaborato finale. Un ulteriore incremento di punteggio per i laureati in corso, massimo 5 punti, è determinato come segue:

- 5 punti per i laureati in corso entro settembre,
- 3 punti per i laureati in corso fino a dicembre
- 2 punti per i laureati in corso entro febbraio.

La lode può essere attribuita con voto unanime dalla Commissione di proclamazione agli studenti la cui media ponderata sia maggiore o uguale a 105/110, senza arrotondamento, su proposta unanime della Commissione di valutazione.

La lode può anche essere attribuita agli studenti che si laureano in corso entro dicembre e la cui media ponderata sia maggiore o uguale a 103/110, senza arrotondamento, con voto unanime della Commissione di proclamazione su proposta della Commissione di valutazione.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CIC organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CIC può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CIC assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CIC vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dscg.unimore.it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.